



4 agosto 2010

Commento alle misure contenute nella manovra economica del governo a cura di NidiL CGIL

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge n. 122/2010, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riguardante la manovra economica del Governo.

Si tratta come evidenziato in più occasioni di una manovra iniqua, sbagliata, che deprime la crescita del Paese e riduce l'occupazione, taglia servizi ai cittadini, nega il diritto al rinnovo dei contratti nazionali a 3 milioni di lavoratrici e lavoratori e non contiene nulla per la ripresa e lo sviluppo.

In sintesi vi proponiamo di seguito le principali misure che hanno dirette ricadute sui lavoratori che rappresentiamo.

1. Misure sul lavoro precario nella Pubblica Amministrazione

} Soppressione Enti di ricerca (art. 7)

È prevista la soppressione di numerosi Enti di Ricerca (ISAE, IPI, etc..) e di alcuni enti previdenziali tra cui ISPEL, IPSEMA, IPOST, con misure che non garantiscono l'attività degli enti e la garanzia occupazionale dei lavoratori precari, molti dei quali con contratti di collaborazione e di somministrazione.

} Limitazioni del turn over nella P.A. (art. 9 commi 5-12)

Per quanto riguarda il settore della P.A. viene estesa, anche per gli anni 2013 e 2014, la limitazione del turn-over con evidenti ricadute non solo per le amministrazioni ma anche per la stabilizzazione dei lavoratori precari in possesso dei requisiti di legge in base alle Leggi Finanziarie per gli anni 2007 e 2008.

} Riduzione della spesa per i rapporti di lavoro "flessibile" e parasubordinato (artt. 9 e 14)

Si riduce pesantemente la spesa per tutte le forme di lavoro flessibile e parasubordinato all'interno delle PP.AA.

Nello specifico:

a. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (Art. 9 commi 28-29)

A decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, le università e gli enti di cui pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (*ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Agenzia nazionale per le*

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dovranno ridurre del 50% la spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, co.co.co., Lsu e formazione lavoro, lavoro accessorio.

Con questa misura, che non riguarda il settore della ricerca e della scuola e che viene applicata come principio generale per le regioni e gli enti locali, si riduce pesantemente la spesa per tutti i contratti 'flessibili' che riguardano lavoratori o collaboratori delle amministrazioni pubbliche che vedono messi in discussione redditi e posti di lavoro.

Secondo i dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale nel 2008, questi lavoratori sarebbero non meno di 210mila.

Il comma 29 dello stesso art.9 estende queste restrizioni alla copertura del turn-over a tutte "le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni pubbliche".

b. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali (Art. 14 commi 7 e 21)

È prevista una forte riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali (Regioni, Province, Comuni) che avrà pesanti ripercussioni sui servizi alle imprese e alle persone, a partire dalla sanità e dall'assistenza.

Questo taglio comporterà una forte riduzione, per ora non quantificabile, **dell'impiego di lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro** che, ad oggi, garantiscono la funzionalità degli uffici in molti settori.

D'ora in poi, le spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, costituiscono spese di personale.

Ricordiamo che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, **anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.** (art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

È previsto che I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa **sono revocati di diritto.** Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del decreto.

2. Misure di carattere previdenziale

} **Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti (Art. 7)**

Con effetto dalla loro ricostituzione, è prevista la **riduzione dei componenti di comitati amministratori** delle gestioni, fondi e casse compreso il Comitato Amministratore della Gestione Separata INPS, peraltro scaduto un anno fa. La riduzione dovrà essere operata in misura **non inferiore al 30%**. Inoltre, i gettoni di presenza riconosciuti ai componenti dei comitati **non possono superare l'importo di 30 euro a seduta**.

La misura oltre a rispondere alla logica dei tagli cui è ispirata la manovra, si sposa appieno con la volontà di questo governo di ridimensionare la rappresentanza sociale in seno agli organi di amministrazione e controllo dell'INPS.

} **Interventi in materia previdenziale (Art. 12)**

Le misure introdotte hanno determinato un pesante intervento sulle pensioni producendo, nei fatti, un ulteriore aumento dell'età pensionabile senza un confronto con le parti sociali.

In sintesi:

1) A decorrere dal 2011 i lavoratori che conseguiranno la pensione di vecchia (a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne) nella Gestione Separata INPS avranno **diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti** (in pratica andranno in pensione a **66 anni e sei mesi**). In maniera analoga è previsto uno slittamento di 18 mesi per la decorrenza della pensione di anzianità.

2) I 18 mesi di slittamento dalla data di maturazione dei requisiti si applicheranno anche alle **pensioni di vecchiaia ottenute con la totalizzazione dei contributi (cumulo gratuito di periodi contributivi presso diverse gestioni previdenziali)**.

3) Viene data attuazione alle misure che prevedevano l'adeguamento dei trattamenti pensionistici alle aspettative di vita (art. 22-ter d.l. n. 78/09 convertito nella legge 102/2009): dal **1 gennaio 2015** scatterà il primo **aumento dell'età pensionabile e non potrà essere superiore a tre mesi**. Il secondo aumento avverrà dal **1 gennaio 2019** (dopo quattro anni in coincidenza con la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione). **Dal 2019 in poi invece l'aumento avverrà con cadenza triennale.**

Va sottolineato come le nuove misure in materia di previdenza arrecano l'ennesimo danno alla posizione pensionistica dei lavoratori parasubordinati. Intanto perché la precedente normativa prevedeva l'applicazione più vantaggiosa delle finestre di decorrenza dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, l'effetto dell'allungamento dell'uscita oltre i 65 anni non dà alcun vantaggio in termini di rendimento pensionistico, visto che comunque, ad oggi, si applicherebbe il coefficiente di trasformazione previsto a 65 anni.

*La ciliegina sulla torta è l'avvio di una misura passata inosservata nei mesi scorsi, vale a dire il progressivo aumento dell'età pensionistica sulla base delle aspettative di vita. Anche in questo caso ad avere la peggio saranno i **giovani**, specie quelli con carriere contributive povere e discontinue. La combinazione, infatti, di lavoro precario e slittamento continuo dell'età*

*pensionabile non dà alcuna certezza sia su **quando** i giovani potranno andare in pensione sia su **quanto** percepiranno.*

Infine, l'adeguamento dell'età avverrà per decreto direttoriale, escludendo di fatto dalla discussione le parti sociali.

* * *

NidiL CGIL Nazionale Via Palestro, 78 – 00185 Roma
Tel. 06/44340510 – 06/44340140 – 06/44340296
Fax 06/44340282 – e-mail nidil@nidil.cgil.it - www.nidil.cgil.it